

15436-20

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
emettere le generalità e  
gli altri dati identificativi  
a norma dell'art. 10  
d.lgs. 23/03/2011 n. 40  
 di cui è tenuto a  
 a responsabilità penale  
 imposta dalla legge

Composta da:

GRAZIA MICCOLI  
ALFREDO GUARDIANO  
ANGELO CAPUTO  
ALESSANDRINA TUDINO  
IRENE SCORDAMAGLIA

- Presidente -  
- Relatore -

Sent. n. sez. 104/2020  
CC - 28/01/2020  
R.G.N. 29723/2019

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 20/07/2018 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BOLOGNA

udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;  
lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG

## FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bologna applicava nei confronti di (omissis) , in relazione al reato di cui all'art. 612 bis, co. 1 e 2, c.p., in rubrica ascrittogli, commesso in danno della moglie (omissis) , la pena ritenuta di giustizia, condannando l'imputato al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita.

2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge, in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, in quanto la condotta illecita posta in essere dall' (omissis), essendo stata consumata, in realtà, mediante una sola conversazione telefonica intercorsa non con la moglie, ma con la suocera, andava qualificata ai sensi del disposto dell'art. 660, c.p., che integra un reato perseguibile a querela di parte, non presentata dalla persona offesa, con la conseguenza che il giudice procedente avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129, c.p.p., per difetto di procedibilità dell'azione penale; 2) violazione di legge in ordine alla liquidazione delle spese in favore della (omissis) , posto che quest'ultima, per le ragioni già esposte, non era legittimata a costituirsi parte civile, non essendo la persona offesa dal reato.

3. Con requisitoria depositata il 4.10.2019 il sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi manifestamente infondati.

Ed invero nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 e ss. c.p.p.), le parti stesse non possono prospettare con il ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in quanto l'accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione.




L'applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato. (cfr., *ex plurimis*, Cass., sez. II, 14/01/2009, n. 5240).

Né va taciuto che, come affermato dall'orientamento dominante in sede di legittimità, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuta in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui, come nel caso in esame, la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (cfr., *ex plurimis*, Cass., sez. V, 16/12/2011, n. 6523).

Del resto, come affermato dall'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, per integrare una minaccia penalmente rilevante, elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 612 bis, c.p., non occorre che le espressioni intimidatorie siano pronunciate in presenza della persona offesa, potendo quest'ultima venirne a conoscenza anche attraverso altre persone, purché ciò si verifichi in un contesto dal quale possa desumersi che il soggetto attivo abbia avuto la volontà di produrre l'effetto intimidatorio, come nel caso in cui la minaccia sia stata indirizzata a persona legata al soggetto passivo da una relazione di strettissima parentela (cfr., *ex plurimis*, Cass., sez. VI, n. 8898 del 3.12.2010, rv. 249634).

Circostanza quest'ultima, ricorrente nel caso in esame, in cui, come si evince dalla lettura del capo d'imputazione (cfr. pp. 1 e 2), il ricorrente, in data 11.1.2017 ebbe a proferire minacce di morte indirizzate alla suocera e gravi minacce all'indirizzo della moglie, nel corso di una conversazione telefonica con la madre di quest'ultima, minacce che egli reiterava, sempre parlando telefonicamente con la suocera, dopo che la moglie gli aveva annunciato la sua intenzione di denunciarlo, una volta rientrata in Italia dal Marocco.

Manifestamente infondato, di conseguenza, appare anche il secondo motivo di ricorso, posto che, in qualità di persona offesa dal reato la <sup>(omissis)</sup>



(omissis) era pienamente legittimata a costituirsi parte civile, giustificando la liquidazione delle spese in suo favore.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

Va, infine, disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 52, co. 5, d. lgs. 30/06/2003 n. 196.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52, d. lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 28.1.2020.

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

